

Paolo Di Tarsia di Belmonte

“Procura speciale agli avvocati dello Stato ex art. 122 c.p.p. ?” – Rassegna Avvocatura Stato 1999, PARTE I, SEZ. VI pag. 526 e seguenti

Commento alla sentenza della Cassazione, sez. V, 7 ottobre 1999 n. 11441

Le considerazioni della sentenza sono totalmente da condividere anche per quanto riguarda la natura interna delle norme che disciplinano l'intervento in causa delle amministrazioni dello Stato e le applicazioni dell'art. 9, II comma della legge n. 103 del 1979.

Perplessità invece suscita, anche perché appare in contrasto con quanto la sentenza aveva poco prima scritto richiamando Part. 1 del R.D. n. 1611 del 1933, l'affermazione secondo la quale, a norma del II comma dell'art. 122 c.p.p., per gli atti che importano disposizioni del diritto in contesa occorrerebbe anche per l'avvocato dello Stato un'apposita procura speciale.

Il problema non risulta affrontato in precedenza in giurisprudenza, né in dottrina, nemmeno in quella specifica (v. Amorth - Tommasicchio, Il giudizio civile con lo Stato, 1963; PIETRO PAVONE, Lo Stato in giudizio, 1995) e la stessa decisione che si annota non sembra vada al di là di un mero riferimento normativo, fra l'altro prendendo a prestito dall'art. 84,11 comma, del codice di procedura civile l'espressione che si legge fra virgolette nella massima (5) e nella motivazione (articolo peraltro che non reca la stessa disposizione del codice di procedura penale sulla procura speciale per le Amministrazioni pubbliche, né la Cassazione affronta il perché di una tale diversità di normativa nei due codici di rito, diversità che sembrerebbe non avere giustificazioni).

Vari argomenti militano a favore di una soluzione opposta a quella data nella sentenza che si annota e comunque sembrerebbe che questa isolata norma del codice di procedura penale non sia applicabile alle amministrazioni dello Stato.

In primo luogo, posto che l'espressione contenuta nel R.D. del 1933 ha la stessa valenza, quanto a riferimento agli atti dispositivi dei diritti, di quelle sottese alle previsioni dell'art. 122 c.p.p., I e II comma, e considerato che il secondo comma di quest'ultimo ripete, con modificazioni non determinanti, il II comma dell'art. 136 c.p.p. del 1930, anteriore al R.D. del 1933 («dirigente dell'Ufficio, anziché «capo dell'Amministrazione» e «circoscrizione in cui si procede» anziché «circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio») appare più corretto ritenere che la norma del codice di procedura penale sia stata derogata da quella del R.D. del 1933.

Più esattamente, per quanto concerne la normativa sull'abrogazione delle leggi ed il rapporto fra legge generale e legge speciale (artt. 14 e 15 disp. nella legge in generale), si deve affermare che il R.D. n. 1611 del 1933 ha indubbiamente valore di legge speciale rispetto alla generale previsione del codice di procedura penale e che tale rapporto è mantenuto anche rispetto al nuovo codice di rito.

In secondo luogo, poiché il codice del 1988 non fa che ripetere, con disposizione pressoché identica, come si è detto, il testo della norma precedente, senza alcuno specifico riferimento all'art. 136 del vecchio codice e con una espressione del tutto generica («per le pubbliche amministrazioni»), è ragionevole dedurre che il legislatore del 1988 non abbia voluto mutare il sistema precedente, disciplinato - per quanto concerne la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio, difesa assicurata da avvocati che rientrano nella sua organizzazione - dalla norma appunto speciale del citato art. 1 r.d. 16111933. La ratio legis di questo sistema va infatti individuata nel rapporto di immedesimazione organica che lega all'Amministrazione dello Stato i suoi Avvocati e nell'essere l'Avvocatura dello Stato organo a sua volta di quello stesso Stato del quale sono parimenti organi le Amministrazioni che necessitano della difesa in giudizio.

La disposizione pertanto di cui al II comma dell'art. 1 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 deve considerarsi tuttora in vigore (a prescindere dal fatto che limitatamente alla costituzione di parte civile, la legge 3 gennaio 1991 n. 3, prevede, significativamente, una nuova, ma pur sempre interna procedura) ed applicabile in ogni situazione di intervento dell'Avvocatura dello Stato, sia in cause civili o amministrative come in

processi penali, come esattamente afferma la sentenza. Ciò vale ovviamente anche nelle ipotesi di cui all'art. 44 dello stesso regio decreto, rientrando la difesa di impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato nei compiti istituzionali dell'Avvocatura (v. in questa Rassegna, 1995, 1, 515, PAOLO DI TARSIA Di BELMONTE, La difesa degli impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 44 rd. 30 ottobre 1933 n. 1611).